



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 par 1 lett f)
ai sensi dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 1.44 – (ai sensi dell'art. 43 Reg. UE 508/2014)
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. f)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 43 Reg. (UE) 508/2014) – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 44, par. 1, lett. f), del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
Beneficiari	Attivazione a Regia: Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; altri organismi designati a tale scopo
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.



5499d66c



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare, nell'ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla Misura.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dal citato art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale..

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti;
- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca²;

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.



- investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 39.633,00= di cui:

- Euro 19.816,50= (50%) quota FEAMP;
- Euro 13.871,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 5.944,95= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 20.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2016. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

² in coerenza con quanto indicato sia nell'art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell'art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all'obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato



- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi di personale qualificato³, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- acquisto di edifici connesso ad ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale per i quali la spesa ammissibile non potrà superare il 20% della spesa globale dell'investimento medesimo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisti di beni immobili connessi alla Misura;
- spese bancarie per la tenuta del conto corrente dedicato;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

³ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.



- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica.

Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);



5499d66c



- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;



5499d66c



- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in relazione alle finalità della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- autorizzazioni amministrative in caso di opere edilizie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.



5499d66c



In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio della Regione del Veneto.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 NO C=1 SI	1	
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 Età /età media > 40 anni C=1 Età/età media =<40anni	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di imbarcazioni dedite alla pesca commerciale nelle acque interne iscritte nell'ambito territoriale oggetto dell'iniziativa	C=0 N = 0 C=0,5 N =1<10 C=1 N >10	1	
O2	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere investimenti per la realizzazione /ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti delle acque interne	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O3	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O4	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,6	
O5	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di pesca	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,6	
O7	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,4	
O8	Numero di posti barca creati o ammodernati	C=0 N = 0 C=0,5 N =1<5 C=1 N >5	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).



5499d66c



La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE⁴ qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca artigianale ⁵ esercitata nelle acque interne: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁶ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

⁴ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

⁵ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca artigianale operata nelle acque interne.

⁶ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

